

COMUNE DI xxxxxxxxxxxx

PROVINCIA DI XXXX

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 16, 17, 18, 19, 20 - CCNL "FUNZIONI LOCALI" DEL 16.11.2022

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

Sommario

Sommario	2
TITOLO I	3
FINALITA', DEFINIZIONI, TIPOLOGIE.....	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Disposizioni generali	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Tipologie	4
Art. 5 Funzioni e responsabilità	4
TITOLO II	5
ISTITUZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	5
Art. 6 Istituzione dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	5
Art. 7 Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione.....	6
Art. 8 Revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione	7
TITOLO III	8
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	8
Art. 9 Criteri di graduazione.....	8
Art. 10 Trattamento economico accessorio	9
Art. 11 Sostituzione in caso di assenza	10
Art. 12 Entrata in vigore.....	10

TITOLO I

FINALITA', DEFINIZIONI, TIPOLOGIE

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del CCNL 16.11.2022:
 - a) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione;
 - b) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.
2. In conformità ai principi enunciati nel vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici, la disciplina è finalizzata all'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione in base a criteri oggettivi che tengano conto del reale grado di responsabilità gestionale, complessità organizzativa e livello di specializzazione richiesto, nella considerazione del fondamentale ruolo strategico rivestito da dette figure "c.d. apicali" sul piano organizzativo – funzionale.

Art. 2 Disposizioni generali

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione è a carico del Bilancio, nei limiti di cui all'art. 17 del CCNL 16.11.2022.
2. L'eventuale incremento delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione è oggetto di contrattazione decentrata art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 16.11.2022, ove implicante una riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL su citato, al fine dell'osservanza dei limiti normativi relativi al contenimento della spesa di personale afferente alla componente accessoria.

Art. 3 Definizioni

1. *"Istituzione motivata dell'incarico di Elevata Qualificazione"*: individuazione nell'ambito dell'Ente delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come definite dalla contrattazione collettiva nazionale;
2. *"Revoca motivata dell'incarico di Elevata Qualificazione"*: revisione organizzativa che comporti il venir meno dell'incarico di Elevata Qualificazione istituito;
3. *"Conferimento motivato dell'incarico di Elevata Qualificazione"*: individuazione del soggetto idoneo alla copertura dell'incarico di Elevata Qualificazione, a seguito della procedura definita dalla presente disciplina;

4. *“Revoca motivata dell’incarico di Elevata Qualificazione”*: ritiro dell’incarico, conferito di copertura, di titolare di Elevata Qualificazione;
5. *“Complessità organizzativa”*: complessità della posizione di lavoro, determinata dal valore dei parametri di valutazione di cui alla metodologia definita dalla presente disciplina;
6. *“Alta professionalità”*: posizione di lavoro che comporta anche l’iscrizione in albi professionali, che richiedono elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli di livello universitario ovvero attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative.
7. *“Retribuzione di posizione”*: trattamento accessorio determinato dal livello di complessità organizzativa assegnata alla posizione di lavoro a seguito dell’applicazione della metodologia adottata dall’Ente;
8. *“Retribuzione di risultato”*: trattamento accessorio determinato a seguito di valutazione annuale, secondo la metodologia del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall’Ente;
9. *“Scheda di analisi”*: strumento di selezione per la verifica dei requisiti organizzativi e delle competenze possedute ai fini del conferimento della posizione.

Art. 4 Tipologie

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono ricondotti a due (2) tipologie, opportunamente distinte in base alla natura delle funzioni svolte:
 - a) posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (c.d. di struttura);
 - b) posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 5 Funzioni e responsabilità

1. L’incarico di Elevata Qualificazione comporta la direzione degli Uffici e dei Servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti, nonché nell’ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’esercizio delle funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di cui all’art. 107, commi 2 e 3 TUEL (D.Lgs n. 267/2000).
2. Ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione competono:

- a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione all'esterno nel settore di competenza, ivi compresi i provvedimenti concessori ed autorizzativi, nonché i relativi atti di autotutela;
- b) la formulazione della proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamenti;
- c) l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti d'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del Piano di Fabbisogno triennale di Personale ex art. 6. D.Lgs. n. 165/2001;
- d) l'adozione dei prescritti pareri di regolarità ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulle proposte di deliberazione di Giunta o di Consiglio;
- e) la formulazione della richiesta agli organi di governo competenti di interventi di correzione dei bilanci, nonché del piano esecutivo di gestione;
- f) la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione della metodologia di lavoro;
- g) l'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero verbale e le segnalazioni in materia all'ufficio competente, fatto salvo il rimprovero verbale;
- h) la valutazione del personale, nel rispetto del principio del merito, ai fini della corresponsione dei correlati premi di performance e ai fini della progressione economica orizzontale;
- i) la stipulazione dei contratti;
- j) l'assegnazione della responsabilità di procedimento ai propri collaboratori.

3. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti, nonché nell'ambito degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti funzioni e responsabilità di elevato prodotto e risultato:

- a) gestione e responsabilità delle attività e/o dei progetti assegnati, con contenuti ed obiettivi di particolare rilevanza;
- b) attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
- c) quant'altro previsto per gli incarichi di Elevata Qualificazione, in quanto compatibili, tenuto conto della prevalenza del contenuto dell'incarico di carattere professionale, personale ed individuale.¹

TITOLO II

ISTITUZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 6 Istituzione dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

¹ Secondo gli orientamenti dell'Aran, le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione.

1. L'Organo esecutivo dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici e dal presente Regolamento, istituisce con proprio atto l'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Art. 7 Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi relativi all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dal Sindaco con atto scritto e motivato. L'incarico di Elevata Qualificazione viene conferito per un periodo non superiore a tre (3) anni **e, di norma, non può avere durata inferiore ad anni uno (1)**, ciò in quanto strettamente connesso alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere, e può essere rinnovato con le medesime formalità.
2. Per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli incarichi di Elevata Qualificazione, alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, sono prorogati provvisoriamente per un periodo non superiore ai 120 giorni per consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la facoltà da parte del Sindaco neoeletto di disporre diversamente, con proprio provvedimento.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti, di norma, secondo il nuovo sistema di classificazione del vigente CCNL del 16.11.2022, tenendo conto:
 - a) della natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel programma amministrativo dell'ente;
 - b) dalla complessità gestionale della struttura interessata;
 - c) delle attitudini², dei requisiti culturali posseduti³ e delle capacità professionali necessarie a ricoprire l'incarico;
 - d) dei risultati conseguiti in precedenza nell'Ente e della relativa valutazione;
 - e) delle specifiche competenze organizzative possedute;
 - f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, purché attinenti all'ambito dell'incarico.
4. Nel caso siano presenti più figure compatibili, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione, il Segretario dell'ente effettuerà una apposita istruttoria, anche previo avviso interno, per acquisire le disponibilità e per individuare l'esperienza professionale dei candidati, l'eventuale formazione ulteriore, i requisiti culturali posseduti e quant'altro necessario ai fini della procedura selettiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 150/2009⁴, tra i soggetti aventi i requisiti previsti dal CCNL del 16.11.2022, tenendo conto dei parametri di valutazione di cui all'allegato A.
5. In mancanza di candidature totali o parziali il Sindaco può, comunque⁵, affidare l'incarico di Elevata Qualificazione al personale in possesso dei prescritti requisiti.

² L'attitudine è declinata nella capacità di analizzare, affrontare e risolvere i problemi, di rispettare i tempi assegnati, di affrontare e risolvere situazioni impreviste e nella capacità di motivare i propri collaboratori, utilizzando al meglio attitudini e potenzialità di ciascuno;

³ Titolo di studio posseduto, abilitazioni, specializzazioni post-universitarie, corsi di formazione su materie riguardanti anche organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse umane.

⁴ Art. 25. *Attribuzione di incarichi e responsabilità* 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

⁵ Secondo le indicazioni diramate dall'Aran, parere RAL299: "poiché il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, il lavoratore in presenza di un atto di incarico di Elevata Qualificazione non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni dell'area di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenze del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.

6. L'atto di conferimento contiene le attribuzioni di funzioni e responsabilità, la retribuzione prevista, la durata, i sostituti in caso di assenza o impedimento temporaneo nell'esercizio delle funzioni di incarico di Elevata Qualificazione.
7. L'affidamento dell'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito a soggetti esterni, per servizi in convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 o mediante utilizzo a tempo parziale art. 23 del

CCNL 16.11.2022, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro da ricoprire, nonché mediante stipulazione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, o con contratti stipulati ai sensi del comma 2, al di fuori della dotazione organica, nei limiti delle percentuali consentite dalla normativa vigente, in possesso di particolare e comprovata professionalità non rinvenibile nei ruoli dell'Ente ex art. 19, comma 6, D.lgs n. 165/2001.

8. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere incaricati di incarichi di Elevata Qualificazione, nei limiti previsti dall'art. 62 del CCNL del 16.11.2022.
9. E' possibile conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004.
10. E' fatta sempre salva la facoltà dell'amministrazione comunale di avvalersi di quanto previsto dall'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall' art.29, comma 4, della l. 448/2001.
11. Qualora non vi siano in servizio dipendenti dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell'area degli Istruttori e degli Operatori esperti, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
12. È possibile avvalersi della facoltà di cui al precedente comma per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, si potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
13. Il dipendente dell'area degli Istruttori cui sia stato conferito un incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi del comma precedente, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di Elevata Qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.20, del CCNL 16.11.2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 8 Revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a:

- a. processi di riorganizzazione o, comunque, per esigenze organizzative riconducibili al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità di mantenimento della posizione di lavoro stessa⁶;
 - b. valutazione negativa della performance. La valutazione negativa della performance si considera tale se inferiore al limite del punteggio che preclude l'accesso alla premialità secondo quanto stabilito nel Sistema di Valutazione in uso.
2. La revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione istituito comporta automaticamente la decadenza dell'incarico di responsabilità conferito sulla posizione di lavoro, anticipatamente alla scadenza naturale.
 3. La formalizzazione della revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione per valutazione non positiva dovrà essere preceduta, nel rispetto del contraddittorio, dall'acquisizione delle valutazioni del dipendente, che potrà essere assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da persona di sua fiducia.
 4. La revoca dell'incarico non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni.
 5. Fermo restando la disciplina di cui ai precedenti articoli, nel caso di cessazione anticipata del mandato sindacale i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza naturale dell'incarico.⁷

TITOLO III

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art. 9 Criteri di graduazione

1. I criteri di graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sono riconducibili ai seguenti fattori:
 - a. Dimensione organizzativa (risorse umane, economiche, strumentali e servizi assegnati)
 - b. Complessità e rischio gestionale (procedimenti gestiti, grado di complessità degli stessi, grado di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile)
 - c. Complessità del sistema relazionale (relazioni esterne e interne)
 - d. Attività di controllo, vigilanza e direzione
 - e. Strategicità dell'area

Ciascun fattore di graduazione è a sua volta declinato in sotto-fattori cui è assegnato un valore massimo attribuibile in virtù del grado di complessità/ importanza/ strategicità/ responsabilità che gli stessi generano

⁶ Si ritiene opportuno riportare nell'atto di conferimento dell'incarico della titolarità dell'Elevata Qualificazione tale evenienza che costituisce un motivo oggettivo, determinato dalle esigenze correlate all'organizzazione dell'ente, come ad es. la perdita di competenze o l'accorpamento delle stesse in un'unica struttura, nell'ottica della razionalizzazione burocratica.

⁷ Ad esempio, in caso dimissioni o di decesso del Sindaco. La Corte di Cassazione con sentenza n. 9728 del 18/4/2017 ha recepito i principi espressi dalla Corte Costituzionale in merito alle norme che prevedevano la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali in occasione del mutamento del vertice politico e ha affermato che *"la revoca di incarichi di Posizione Organizzativa nell'ambito degli Enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dalle norme contrattuali ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina"*.

per la posizione analizzata.

La somma dei valori attribuiti a ciascun sotto-fattore per il tramite dei parametri di riferimento determina il peso di ciascuna posizione presente nell'Ente come definito dall'apposita scheda di graduazione allegata al presente Regolamento (Allegato B).

2. È a cura dell'Ente la scelta di applicazione del modello di attribuzione dell'importo a ciascuna posizione sulla base di due modelli contemplati:

1) "a fasce": l'ente, a seguito dell'esito della pesatura determina tre o più fasce a cui verranno associati dei valori economici la cui entità è determinata con proprio atto dall'organo esecutivo dell'ente;

2) "proporzionale": l'ente, a seguito dell'esito della pesatura, determina con proprio atto il valore economico di ciascuna delle posizioni in funzione del valore percentuale di ciascuna delle posizioni rispetto al peso complessivo delle stesse.

3. In occasione di riorganizzazioni che comportino rilevanti modifiche funzionali, l'Ente provvede ad una verifica della graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione coinvolti, apportando gli eventuali correttivi.

4. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista agli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del CCNL 16.11.2022. Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente.

5. L'Amministrazione, sulla base della graduazione effettuata nel rispetto dei criteri fissati nel presente Regolamento, attribuisce il valore economico degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 10 Trattamento economico accessorio

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

2. Il trattamento accessorio del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina della vigente contrattazione collettiva nazionale, ad eccezione dei compensi espressamente previsti dall'art. 20 del CCNL del 16.11.2022.

3. Per gli incarichi di elevata qualificazione e di alta professionalità, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 annui lordi per tredici

mensilità, secondo le modalità di graduazione stabilite dall'art. 9 della presente disciplina, in rapporto alle tipologie di incarichi di Elevata Qualificazione. Nelle ipotesi considerate nell'art. 7, comma 11 della presente disciplina, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. L'importo complessivo della retribuzione di risultato, pari ad almeno il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è annualmente determinato dall'ente all'atto dell'adozione degli obiettivi di performance. La distribuzione del budget previsto per la retribuzione di risultato a ciascuno degli incarichi di Elevata Qualificazione è determinata secondo i criteri generali adottati dalla contrattazione collettiva integrativa.
5. La retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Ente.

Art. 11 Sostituzione in caso di assenza

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del titolare di incarico di Elevata Qualificazione, le funzioni vengono svolte da altro titolare di incarico di Elevata Qualificazione individuato dal Sindaco, oppure, ove previsto e nei casi stabiliti, nel regolamento sull'ordinamento dei servizi o degli uffici, dal Segretario comunale.
2. Ai sensi dell'art 17, comma 5 del CCNL 16.11.2022, nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente già titolare di incarico di Elevata Qualificazione, di altro incarico di Elevata Qualificazione *ad interim*, per la durata dello stesso, al medesimo dipendente compete un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità, connessi all'incarico attribuito, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto di attribuzione dell'incarico, nella misura percentuale dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di Elevata Qualificazione ricoperta *ad interim*, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.